

Statuto della Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

PREAMBOLO

La Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana intende la propria missione quale garanzia della facoltà e dell'autonomia di produzione, elaborazione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi, e ulteriori offerte editoriali in lingua italiana in Svizzera per il tramite della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), nell'ambito della concessione, degli statuti della SRG SSR, del mandato di servizio pubblico radiotelevisivo e in applicazione dei principi del federalismo.

La Società cooperativa vigila inoltre a che la RSI dia seguito in modo completo al mandato costituzionale indicato all'articolo 93 della Costituzione federale, nonché ai dettami indicati all'articolo 24 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) attraverso una politica di programma attiva che promuova, favorisca, sostenga e diffonda la cultura nella Svizzera italiana.

Richiamato l'art. 24 della LRTV, che impone alla SSR SRG, per il tramite delle sue unità aziendali, di adempire il mandato costituzionale nel settore radiotelevisivo, in particolare fornendo programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali e promovendo la comprensione, la comunicazione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali tenuto conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei cantoni, promulga il seguente statuto:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome, sede e durata

¹ Sotto il nome di Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI)¹ è costituita una società cooperativa giusta il titolo ventesimonono del Codice delle obbligazioni.

² La società ha sede a Lugano.

³ La durata della società è illimitata.

⁴ La società è membro della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR).

⁵ La società opera in modo autonomo nell'ambito della Concessione nonché dello statuto e del regolamento organizzativo della SRG SSR.

¹ La Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana viene di seguito detta società.

Art. 2 Scopo

¹ La società, quale società regionale della SRG SSR, ancora l'azienda nel contesto sociale, partecipa e contribuisce al suo sviluppo.

² Essa si adopera affinché, per il tramite della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana², siano prodotti, elaborati e diffusi programmi radiofonici e televisivi, e ulteriori offerte editoriali in lingua italiana in Svizzera, che contribuiscano all'informazione, allo sviluppo culturale, alla libera formazione dell'opinione, alla formazione individuale e all'intrattenimento del pubblico. Essa interpreta l'identità del Paese e promuove la specificità della Svizzera italiana nel contesto nazionale.

³ La società vigila affinché attraverso detti programmi siano tutelate ed affermate le caratteristiche linguistiche e culturali della Svizzera italiana e i valori dell'italianità in Svizzera.

⁴ La società può svolgere ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo.

⁵ La società ha un mandato di servizio pubblico e non si prefigge fini di lucro; la sua gestione deve essere economica e trasparente.

Art. 2 bis Compiti

¹ La società vigila affinché la produzione di programmi audiovisivi e multimediali, come pure le ulteriori offerte editoriali di servizio pubblico fornite dalla RSI siano complete e aventi pari valore di quelle delle altre regioni linguistiche svizzere, in applicazione del principio del federalismo sancito dall'art. 24 della LRTV³.

² Essa svolge i seguenti compiti specifici:

- a) si pronuncia sugli affari importanti inerenti ai programmi e al contesto sociale della regione, che le vengono affidati dallo statuto o dal CdA SRG SSR;
- b) prende conoscenza dei rendiconti della RSI e richiede tutte le necessarie informazioni e spiegazioni;
- c) segue i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della RSI stabilendo il loro orientamento e vigilando sulla loro qualità;
- d) conduce e promuove il dibattito sui principi e sullo sviluppo del servizio pubblico audiovisivo e multimediale;
- e) persegue un vasto radicamento nella società svizzera di lingua italiana, attraverso l'affiliazione di persone fisiche e giuridiche;
- f) contribuisce allo sviluppo della politica aziendale della SRG SSR riaffermando il principio federalistico di equipollenza dei programmi nelle lingue nazionali;
- g) assicura la rappresentanza dei soci in seno agli organi della SRG SSR.

Art. 3 Pubblicazioni e comunicazioni

¹ Le pubblicazioni sociali avvengono sui Fogli ufficiali dei Cantoni Ticino e Grigioni e nei siti internet della RSI e della SRG SSR e, se la legge lo esige, sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, così detta la prima volta, è di seguito indicata come RSI.

³ Legge federale sulla radiotelevisione del 24.03.2006 (stato al 01.04.2007).

² Le comunicazioni ai soci avvengono mediante avviso personale o pubblicazione sui Fogli ufficiali dei Cantoni Ticino e Grigioni e nei siti internet della RSI e della SRG SSR.

II. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 4 Soci e requisiti

Possono diventare soci:

- a) le persone con cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera;
- b) le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e le società commerciali con sede in Svizzera.

Art. 5 Acquisto della qualità di socio

¹ La qualità di socio si acquista mediante:

- a) istanza scritta al Consiglio regionale;
- b) sottoscrizione e contemporanea liberazione integrale o acquisto di una quota.

² Sull'istanza di ammissione decide il Consiglio regionale. L'istante ha diritto di ricorrere all'Assemblea generale dei soci entro trenta giorni dall'intimazione della decisione di rifiuto.

³ La lista dei soci è tenuta dal segretario della società ed è consultabile qualora ve ne sia giustificato motivo, previa richiesta scritta, presso la sede sociale. La decisione spetta al segretario. La parte interessata può presentare reclamo contro la decisione del segretario al Comitato del Consiglio regionale, il quale decide in via definitiva.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si estingue:

- a) per rinuncia;
- b) per esclusione;
- c) per decesso nel caso di persone fisiche e per scioglimento nel caso di persone giuridiche o società commerciali;
- d) per cessione di tutte le quote e trasferimento dei certificati in caso di ammissione del o degli acquirenti.

Art. 7 a) Rinuncia

¹ La rinuncia può essere dichiarata per iscritto in ogni tempo senza preavviso.

² Il socio che rinuncia non è tenuto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 8 b) Esclusione

¹ Il Consiglio regionale può escludere un socio per motivi gravi, segnatamente se agisce in opposizione ai fini e agli interessi della società.

² Il socio escluso può ricorrere all'assemblea generale dei soci entro trenta giorni dall'intimazione della decisione di esclusione.

³ Resta riservata la facoltà di contestare l'esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

⁴ Il socio escluso non è tenuto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 9 c) Decesso

In caso di decesso uno degli eredi deve, su istanza scritta, essere riconosciuto come socio in luogo del defunto, se abbia acquisito tutte le quote di quest'ultimo e se adempia i requisiti dell'art. 4. La richiesta deve intervenire entro sei mesi dal decesso. Trascorso tale termine, la quota sarà annullata e sarà esigibile il rimborso.

Art. 10 Diritto al rimborso

I soci esclusi o che hanno rinunciato e gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, ma possono esigere il rimborso delle quote sociali al loro valore effettivo (ritenuto come massimo il loro valore nominale) entro il termine perentorio di un anno dalla perdita della qualità di socio.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Organi

¹ Gli organi della società sono:

- A) l'Assemblea generale dei soci;
- B) il Consiglio regionale;
- C) il Comitato del Consiglio regionale;
- D) l'Ufficio di revisione.

² La rappresentanza del pubblico è assicurata dal Consiglio del pubblico, assistito dal Mediatore.

A) L'Assemblea generale dei soci

Art. 12 Competenze

¹ L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società.

² Spettano all'Assemblea i seguenti poteri:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina del Consiglio regionale, fra cui almeno due esponenti del Grigioni italiano, riservati i diritti conferiti dall'art. 21 allo Stato del Cantone Ticino e allo Stato del Cantone dei Grigioni;
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione della CORSI;
- d) l'approvazione del rapporto del Consiglio regionale nonché del conto d'esercizio e del bilancio della CORSI;
- e) il discarico al Consiglio regionale;
- f) la nomina di undici membri del Consiglio del pubblico, fra cui almeno due esponenti del Grigioni italiano;
- g) la discussione dei rapporti della direzione RSI e del Consiglio del pubblico;
- h) le deliberazioni sulle proposte dei soci che le sono sottoposte conformemente al cpv. 3 dell'art. 13;
- i) le deliberazioni sulle questioni ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 13 Convocazione

a) dell'Assemblea ordinaria

¹ L'Assemblea ordinaria si svolge nel primo semestre di ogni anno. La data dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata con un preavviso di almeno due mesi.

² Essa è convocata dal presidente del Consiglio regionale con un preavviso di almeno tre settimane. L'avviso di convocazione indica le trattande. In caso di modifiche statutarie va allegato il testo proposto.

³ Le proposte dei soci, sulle quali l'Assemblea ordinaria deve deliberare, vanno inviate per iscritto entro il 31 marzo al Consiglio regionale, che le inserirà nelle trattande assembleari.

Art. 14

b) di Assemblee straordinarie

¹ Assemblee straordinarie vengono convocate, con le stesse modalità di cui al cpv. 2 dell'art. 13, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con l'indicazione delle trattande:

- a) da un decimo almeno dei soci;
- b) dalla maggioranza dei membri del Consiglio regionale o del Comitato del Consiglio regionale;
- c) dall'Ufficio di revisione;
- d) dai liquidatori.

² L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro tre mesi al massimo dalla data della richiesta.

Art. 15 Presidenza e partecipanti esterni

¹ L'Assemblea è diretta dal presidente del Consiglio regionale o, in sua assenza, dal vicepresidente.

² Ad essa partecipano il direttore della RSI.

Il presidente può invitare ospiti o esperti.

Art. 16 Validità delle deliberazioni

¹ L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

² Essa può prendere deliberazioni solo su trattande che figurano all'ordine del giorno.

Art. 17 Verbalista e scrutatori

Il presidente designa l'estensore del verbale e almeno due scrutatori, questi ultimi scelti fra i soci.

Art. 18 Diritto di voto

¹ Ogni socio ha diritto a un voto.

² Per l'esercizio del diritto di voto, ogni socio può farsi rappresentare, mediante procura scritta, da un altro socio o da un membro della sua famiglia che abbia l'esercizio dei diritti civili (genitori, coniuge, fratello, sorella, figli).

³ Nessuno può rappresentare più di un socio.

Art. 19 Deliberazioni

¹ Nell'Assemblea le deliberazioni avvengono per alzata di mano a meno che, su proposta di uno o più soci, l'Assemblea decida lo scrutinio segreto.

² Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di parità di voti, fa stato il voto del presidente.

³ Le nomine avvengono, di regola, a scrutinio segreto. Al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta dei voti emessi; al secondo, basta la maggioranza relativa. Se il secondo si chiude a parità di voti, si procede a un terzo scrutinio. Qualora anche questo desse parità di voti, decide il sorteggio. La maggioranza assoluta si calcola dividendo il numero dei voti validi ottenuti da tutti i candidati (voti emessi) per il doppio del numero dei seggi a disposizione. Il numero risultante (se intero) o quello immediatamente superiore (se il numero risultante non è intero) costituisce la maggioranza assoluta. Se più persone ottengono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da occupare, sono eletti i candidati con il numero di voti più alto. Per il resto è applicabile il regolamento per le nomine di competenza della CORSI.

⁴ Per lo scioglimento, la fusione, l'uscita dalla SRG SSR della società e per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti emessi in un'Assemblea nella quale siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci.

⁵ Se il quorum di cui al precedente cpv. 4 non fosse raggiunto, viene convocata una seconda Assemblea che può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Anche in questa nuova Assemblea la maggioranza deve tuttavia essere costituita dei due terzi dei voti emessi.

Art. 20 Approvazione della SRG SSR delle modifiche statutarie

Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta per approvazione al Consiglio di amministrazione della SRG SSR.

B) Il Consiglio regionale

Art. 21 Composizione

¹ Il Consiglio regionale si compone di venticinque membri, di cui venti nominati dall'Assemblea generale dei soci, quattro dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e uno dal Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni.

² I membri del Consiglio regionale non sottostanno ad alcuna istruzione.

³ Alle sedute del Consiglio regionale partecipano, come esperti con voto consultivo, i rappresentanti del personale designati in conformità del regolamento organizzativo della CORSI.

Art. 22 Cariche

Il Consiglio regionale nomina nel suo ambito un presidente, che è nel contempo presidente della società, e un vicepresidente.

Art. 23 Competenze

¹ Il Consiglio regionale ha gli obblighi imposti per legge all'amministrazione delle società cooperative, per quanto il presente statuto o il regolamento organizzativo non li abbiano delegati al Comitato del Consiglio regionale, specie quello di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace al suo incremento.

² Il Consiglio regionale, nello svolgimento dei suoi compiti societari, applica le norme relative alla società cooperativa; per il resto si ispira alle norme del diritto in materia di società anonima.

³ Sono di sua competenza:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci;
- b) la nomina nel suo ambito di sei delegati, compreso il presidente della CORSI, all'Assemblea dei delegati della SRG SSR;
- c) la nomina nel suo ambito di tre supplenti all'Assemblea dei delegati della SRG SSR;
- d) la nomina nel suo ambito di cinque membri del Comitato del Consiglio regionale;
- e) la nomina nel suo ambito di due membri del Consiglio del pubblico;
- f) l'esame preliminare del conto d'esercizio e del bilancio della CORSI;
- g) il discarico al Comitato del Consiglio regionale;
- h) l'allestimento, su proposta del Comitato del Consiglio regionale, del rapporto per l'Assemblea generale dei soci;
- i) l'approvazione del regolamento organizzativo;
- l) l'approvazione del regolamento del Consiglio del pubblico;
- m) l'esame delle questioni sottopostegli dal Consiglio del pubblico;
- n) la tenuta dell'elenco dei soci e dei certificati di quota.

⁴ Per motivi gravi il Consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni tutte le persone da esso nominate.

⁵ Il Consiglio regionale non impartisce istruzioni particolari sulle attività correnti di programma, né su singole emissioni.

Art. 23 bis Compiti

¹ Il Consiglio regionale prepara e anima la riflessione sul radicamento dell'azienda nel contesto sociale della Svizzera italiana e promuove azioni concrete atte a far conoscere la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo. In tutte le sue attività persegue l'affiliazione di nuovi membri.

² Nell'ambito della programmazione della RSI il Consiglio regionale svolge i seguenti compiti:

- a) prende conoscenza e si esprime sul rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico della RSI;
- b) prende conoscenza e si esprime sui concetti di programma della RSI;
- c) avanza, a maggioranza, richieste di verifica di concetti di programma al Comitato del Consiglio regionale, il quale è tenuto a rispondervi entro un lasso di tempo adeguato.

³ Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio regionale può nominare delle commissioni.

⁴ Il Consiglio regionale può emanare un proprio regolamento organizzativo.

Art. 24 Partecipanti esterni

¹ Il direttore della RSI partecipa di regola alle sedute del Consiglio regionale, con diritto di proposta e voto consultivo; lo stesso vale per il presidente del Consiglio del pubblico se non fosse già membro del Consiglio regionale.

² Il presidente può, per il tramite della direzione RSI, convocare alle sedute del Consiglio regionale gli esperti di cui ritiene necessaria la presenza.

Art. 25 Validità delle deliberazioni

¹ Il Consiglio regionale delibera validamente solo se sono presenti almeno tredici membri.

² Le deliberazioni possono pure avvenire con l'accettazione in via circolare (anche tramite la posta elettronica) di una proposta scritta, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro. Queste deliberazioni devono essere annotate nel verbale della successiva riunione.

Art. 26 Deliberazioni

¹ Il Consiglio regionale prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

² Trattandosi di nomine, fanno stato le norme di cui all'art. 19, cpv. 3 del presente statuto.

Art. 27 Convocazione

¹ Il Consiglio regionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma almeno due volte all'anno, oppure su istanza scritta di almeno cinque membri o del Comitato del Consiglio regionale o dell'Ufficio di revisione.

² Salvo i casi d'urgenza, la convocazione, con l'ordine del giorno, ha luogo con un preavviso di una settimana almeno.

C) Il Comitato del Consiglio regionale

Art. 28 Composizione

¹ Il Comitato del Consiglio regionale si compone di sette membri:

- a) il presidente della società;
- b) cinque membri nominati nel suo ambito dal Consiglio regionale;
- c) un membro nominato per cooptazione.

² Il direttore della RSI partecipa di regola alle sedute del Comitato del Consiglio regionale, con diritto di proposta e di voto consultivo.

³ Il Comitato del Consiglio regionale può convocare alle sue sedute altri quadri della RSI.

⁴ Il direttore generale della SRG SSR può partecipare alle sedute.

Art. 29 Competenze

¹ Il Comitato del Consiglio regionale ha le seguenti competenze:

- a) stabilire i concetti di programma delle unità aziendali regionali nel quadro delle direttive strategiche del CdA SRG SSR, portandole a conoscenza del Consiglio regionale;
- b) suddividere le risorse tra le reti e le aree di programma in funzione dei concetti di programma e dei limiti di spesa decisi dal CdA SRG SSR;

- c) avanzare proposte al CdA SRG SSR per la nomina del direttore dell'unità aziendale e dei dirigenti del 2° livello di inquadramento con responsabilità per la programmazione;
- d) decidere in merito ai cambiamenti relativi all'ubicazione degli studi regionali sottoponendoli al CdA SRG SSR per approvazione;
- e) decidere in merito ai cambiamenti relativi alla suddivisione regionale in unità aziendali, sottoponendo il dossier al CdA SRG SSR per approvazione;
- f) decidere in merito ai cambiamenti relativi alla modifica del 2° livello di inquadramento delle unità aziendali regionali con responsabilità per la programmazione, sottoponendo il dossier al CdA SRG SSR per approvazione;
- g) avanzare al CdA SRG SSR richieste di verifica della qualità dei programmi e dell'adempimento del mandato di servizio pubblico da parte delle unità aziendali.

² Qualora il Comitato del Consiglio regionale si discostasse dalle direttive del CdA SRG SSR in materia di concetti di programma o della relativa attribuzione dei mezzi, la decisione spetta al CdA SRG SSR.

³ In caso di rifiuto delle proposte e delle decisioni di cui alle lett. c) fino a f), il CdA SRG SSR le rimanda al Comitato del Consiglio regionale ponendo determinate condizioni.

⁴ Il Comitato del Consiglio regionale può essere interpellato dal CdA SRG SSR su ulteriori affari e richiesto di avanzare una proposta sulla quale il CdA deciderà liberamente e in via definitiva.

⁵ Il Comitato del Consiglio regionale viene consultato sugli altri affari del CdA per il tramite del suo presidente regionale.

⁶ Il direttore della RSI è presente alle sedute del Comitato del Consiglio regionale e del Consiglio regionale, a meno che questi organi non decidano altrimenti nel singolo caso. Il direttore orienta sull'andamento degli affari, comunica avvenimenti speciali e fornisce informazioni.

Art. 29 bis Svolgimento dei compiti

¹ Al Comitato del Consiglio regionale competono inoltre l'alta direzione e la rappresentanza di fronte a terzi della società. Esso esercita, in forza di tale delega, tutti i poteri non espressamente riservati al Consiglio regionale dall'art. 23 cpv. 3 e 4. Nel dubbio la sua competenza è presunta.

² Il Comitato del Consiglio regionale, nello svolgimento dei suoi compiti societari, applica le norme relative alla società cooperativa; per il resto si ispira alle norme del diritto in materia di società anonima.

³ Il Comitato del Consiglio regionale designa le persone autorizzate a rappresentare la società.

⁴ Il Comitato del Consiglio regionale prepara ed esegue le deliberazioni del Consiglio regionale.

⁵ Presenta al direttore della RSI le necessarie indicazioni in materia di concetti di programma, ne sostiene l'attuazione e si informa sull'andamento della RSI.

⁶ In particolare il Comitato del Consiglio regionale esamina il progetto di concetti di programma, e ne sottopone il rapporto al Consiglio regionale.

⁷ Il Comitato del Consiglio regionale riceve le richieste di verifica dei concetti di programma decise a maggioranza dal Consiglio regionale e vi risponde entro un lasso di tempo adeguato. In caso di accettazione delle richieste, si adopera affinché le stesse siano integrate nei concetti di programma dell'anno successivo.

⁸ Il Comitato del Consiglio regionale non può impartire istruzioni particolari su singole emissioni.

Art. 30 Organizzazione

¹ Il presidente del Consiglio regionale presiede il Comitato del Consiglio regionale, che per il resto si organizza liberamente.

Esso si riunisce con la frequenza imposta dall'andamento degli affari.

² Il Comitato del Consiglio regionale può farsi assistere da esperti e può istituire, sul piano del personale e su quello dell'organizzazione, gli strumenti ausiliari necessari alla gestione della società.

³ I membri del Comitato del Consiglio regionale hanno il diritto di chiedere, in seduta, alle persone incaricate della gestione e della rappresentanza della società informazioni sull'andamento dell'azienda e su affari determinati.

Art. 31 Regolamento organizzativo

¹ Il Comitato del Consiglio regionale emana un regolamento organizzativo sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

² Il regolamento organizzativo precisa in particolare le competenze del Comitato del Consiglio regionale.

³ Il regolamento organizzativo disciplina i rapporti del Consiglio regionale e del Comitato del Consiglio regionale con i rappresentanti del personale.

D) L'Ufficio di revisione

Art. 32 Composizione

¹ L'Ufficio di revisione si compone di tre membri e di un supplente. Quale ufficio di revisione può essere designata anche una società fiduciaria.

² L'Ufficio di revisione è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato del Consiglio regionale.

³ I revisori e il loro supplente devono avere domicilio, rispettivamente sede, in Svizzera; essi possono anche non essere soci.

Art. 33 Competenze

¹ L'Ufficio di revisione verifica la gestione, il conto d'esercizio e il bilancio della CORSI e presenta all'Assemblea generale dei soci una relazione scritta.

² Esso ha il diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri e dei documenti giustificativi e può ordinare perizie contabili.

Art. 34

Il conto d'esercizio e il bilancio della RSI sono verificati dall'Ufficio di revisione della SRG SSR.

IV. IL DIRETTORE

Art. 35 Competenze dir. RSI

¹ Il direttore della RSI prepara il rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico della RSI da sottoporre al Consiglio regionale.

² Il direttore della RSI e, a richiesta, altri quadri RSI sono presenti alle sedute del Comitato del Consiglio regionale e del Consiglio regionale, a meno che questi organi non decidano altrimenti nel singolo caso. Egli orienta sull'andamento degli affari e su circostanze o eventi speciali, fornisce informazioni e può presentare i concetti di programma in rappresentanza del direttore generale SRG SSR.

Art. 35 bis Partecipazione dir. SRG SSR

¹ Il direttore generale SRG SSR può partecipare con funzione consultiva alle sedute del Comitato e del Consiglio regionale e/o farsi rappresentare dal proprio sostituto oppure dal direttore RSI.

² Il direttore della RSI e, a richiesta, altri quadri RSI sono presenti alle sedute del Comitato del Consiglio regionale e del Consiglio regionale, a meno che questi organi non decidano altrimenti nel singolo caso.

V. IL CONSIGLIO DEL PUBBLICO E IL MEDIATORE

Art. 36 Composizione del Consiglio del pubblico

¹ Il Consiglio del pubblico si compone di diciassette membri, rappresentativi della società della Svizzera italiana, così suddivisi:

- a) undici membri nominati dall'Assemblea generale dei soci;
- b) due membri nominati dal Consiglio regionale;
- c) quattro membri nominati per cooptazione.

² Il presidente del Consiglio del pubblico può invitare alle sedute il direttore della RSI, il Mediatore nonché ospiti o esperti.

Art. 37 Competenze del Consiglio del pubblico

¹ Il Consiglio del pubblico, che ha funzioni rappresentative e consultive, assicura stretti contatti fra i responsabili dei programmi e il pubblico; in particolare esso ha le seguenti competenze:

- a) definire un certo numero di obiettivi in materia di emissioni e programmi, e verificarne il raggiungimento;
- b) valutare i palinsesti generali dei programmi;
- c) analizzare criticamente i prodotti della RSI, procedendo con constatazioni, suggerimenti e proposte inerenti all'attività di programma;
- d) presentare relazioni sulla qualità dei prodotti della RSI.

² Il Consiglio del pubblico può sottoporre al Consiglio regionale e al Comitato del Consiglio regionale questioni attinenti ai programmi.

³ Il Consiglio del pubblico deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea generale dei soci; esso ha per il resto facoltà di pubblicare in modo autonomo le sue valutazioni e le sue indagini.

⁴ Il direttore RSI prenderà posizione sul rapporto, all'indirizzo del Consiglio del pubblico, prima dell'Assemblea generale dei soci.

⁵ Il Consiglio del pubblico nomina un Mediatore e un suo sostituto con il compito di vagliare i reclami relativi ai programmi e all'ulteriore offerta editoriale, in conformità con l'art. 91, cpv. 2 della Legge federale sulla radiotelevisione.

⁶ Potranno essere sottoposti al Mediatore anche reclami riguardanti programmi online. Per questi programmi egli si limiterà a una conciliazione e a un rapporto verbale alle parti. Non è data per questa procedura facoltà di impugnazione ai sensi dell'art. 94 e segg. della Legge federale sulla radiotelevisione. La procedura sarà fissata nel regolamento previsto all'art. 38 di questo statuto.

Art. 38 Organizzazione del Consiglio del pubblico

¹ Il Consiglio del pubblico si organizza liberamente.

² Esso emana un regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, destinato in particolare a disciplinare il suo funzionamento e quello del Mediatore.

VI. NORME COMUNI

Art. 39 Periodo amministrativo

Il periodo amministrativo ha la durata di quattro anni.

Art. 40 Mandati e loro durata

¹ I membri del Consiglio regionale, del Comitato del Consiglio regionale, del Consiglio del pubblico, i rappresentanti negli organi della SRG SSR, il Mediatore e il suo sostituto sono nominati per un periodo amministrativo e sono rieleggibili per un massimo di altri due periodi. In caso di vacanza, la sostituzione avviene per il resto del quadriennio, che non viene computato ai fini del limite precedente se ha avuto una durata inferiore o pari a due anni.

² L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo amministrativo ed è rieleggibile per un massimo di altri due periodi.

Art. 41 Requisiti per i membri e incompatibilità

¹ I membri del Consiglio regionale, del Comitato del Consiglio regionale, del Consiglio del pubblico e i rappresentanti negli organi della SRG SSR devono essere o diventare, prima dell'entrata in carica, soci.

² Durante il loro rapporto contrattuale i dipendenti della SRG SSR e coloro ai quali è conferito un incarico nell'ambito dei programmi non possono far parte di alcun organo della società ad eccezione dell'Assemblea.

Art. 42 Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio regionale, compresi i rappresentanti nello stesso del personale, del Comitato del Consiglio regionale, del Consiglio del pubblico e i rappresentanti negli organi della SRG SSR sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che, per la loro natura o per specifica prescrizione, non sono destinate al pubblico.

Art. 43 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o della revisione sono responsabili, nei confronti della SRG SSR, della società nonché dei creditori, dei danni cagionati dalla violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

VII. FINANZE

Art. 44 Mezzi

¹ La società dispone dei seguenti mezzi:

- a) il capitale sociale;
- b) gli eventuali aiuti finanziari e le liberalità.

² Per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 2 cpv. 1-3, la CORSI può contare sull'adeguato finanziamento assicurato dalla SRG SSR in base agli art. 6 cpv. 3 lett. g e 23 cpv. 1 del suo statuto, nonché su eventuali introiti delle attività stesse.

Art. 45 Capitale sociale e quote

¹ Il capitale sociale, suddiviso in quote di nominali franchi 100.- ciascuna, è indeterminato.

² Al socio viene rilasciato un certificato di quota nominativo.

³ La cessione di una quota sociale e il trasferimento del certificato non conferiscono la qualità di socio all'acquirente, la cui ammissione è disciplinata dall'art. 5.

⁴ Il trasferimento della quota sociale è annotato sul certificato e nell'elenco dei soci.

⁵ Con la riserva dei diritti acquisiti, nessun socio può essere proprietario di più di una quota.

Art. 46 Esclusione di responsabilità e di altri obblighi finanziari

¹ Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

² Parimenti è escluso ogni obbligo di pagamento di tasse o di versamento di capitale suppletivo.

Art. 47 Contabilità ed esercizio annuale

¹ I conti d'esercizio e i bilanci della società devono essere allestiti secondo i principi generalmente riconosciuti nella pratica commerciale e sono pubblicati annualmente.

² L'esercizio va dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 48 Esclusione d'interessi e dividendi

La quota non produce interessi e non dà diritto a dividendi.

Art. 49 Scioglimento e liquidazione

¹ In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale, dopo l'estinzione di tutti i debiti, serve al rimborso delle quote sociali al loro valore nominale. L'Assemblea generale dei soci delibera sulla destinazione di un eventuale avanzo netto.

² La liquidazione è operata dal Comitato del Consiglio regionale, riservata una diversa deliberazione dell'Assemblea generale dei soci.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Applicazione dell'art. 40

¹ Il nuovo periodo amministrativo, secondo il presente statuto, inizia il 1° gennaio 2012. I periodi precedenti vanno considerati per il computo della durata dei mandati ai sensi dell'art. 40.

² I nuovi organi vengono designati conformemente al presente statuto entro il 31 dicembre 2011. Essi entrano in carica il 1° gennaio 2012. Sino a tale data gli organi e i rappresentanti eletti secondo il previgente statuto continueranno a svolgere le proprie funzioni, assumendosene le responsabilità.

³ Per il periodo transitorio, che va dall'entrata in vigore della presente modifica statutaria al 1° gennaio 2012, restano in carica i membri del Comitato, del Consiglio regionale e Consiglio del pubblico, nonché i delegati nell'Assemblea dei delegati SRG SSR eletti per il quadriennio 2008-2011.

⁴ Il Comitato del Consiglio regionale può emanare altre disposizioni transitorie che si rendessero necessarie.

⁵ Sino all'introduzione del nuovo regolamento organizzativo resta applicabile il regolamento di gestione della CORSI del 26 marzo 1993, per quanto non in contrasto con le norme del presente statuto e dello statuto SRG SSR.

⁶ I membri degli organi della CORSI, che sono stati eletti per la prima volta e sono entrati in funzione entro il 1° gennaio 2005, possono essere rinominati o ridesignati per una terza volta consecutiva nella medesima funzione.

⁷ Il Consiglio regionale è competente per completare il Comitato del Consiglio regionale per il periodo dal 2010 fino al 31 dicembre 2011.

Art. 51 Entrata in vigore

¹ Il presente statuto, che sostituisce quello dell'8 ottobre 1988, rivisto parzialmente il 16 maggio 1992, il 2 giugno 2007, il 28 novembre 2009 e il 2 giugno 2012, è stato adottato dall'Assemblea generale dei soci il 23 maggio 2014.

² Esso entra in vigore il 1° luglio 2014, riservata l'approvazione da parte del competente organo della SRG SSR.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della SRG SSR il 24/25.06.2014.